

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Servizi tecnici di architettura e ingegneria
relativi alla riconversione funzionale dell'ex stabilimento
vitivinicolo di Capena per la realizzazione di un centro logistico
della Protezione Civile della Regione Lazio

CIG 80033426BF

LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 51681600
C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288
PEC Azienda: laziocrea@legalmail.it
PEC Gare: gare.laziocrea@legalmail.it
www.laziocrea.it - www.regione.lazio.it

La Società Appaltante S.p.A. - quale società *in house* della Regione Lazio - con sede in Roma, Via del Serafico n. 107, Cap 00145, tel. 06/5155631, fax 06/51563611, di seguito denominata "La Società Appaltante" - ha necessità di individuare un soggetto cui affidare l'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi alla riconversione funzionale dell'ex stabilimento vitivinicolo per la realizzazione di un centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio sito nel Comune di Capena in strada Provinciale Capena snc.

Con Contratto sottoscritto in data 15/02/2019 è stato affidato alla La Società Appaltante S.p.a. l'attuazione del Progetto di riconversione dell'ex stabilimento vitivinicolo di Capena (RM), e la conseguente realizzazione del programma di valorizzazione del complesso immobiliare.

Definizioni

Nel seguito del presente documento, con il termine:

- "Capitolato prestazionale" o "Capitolato", si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto;
- "Disciplinare di gara", si intende il documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni ed alle modalità di redazione e di presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza, nonché agli obblighi dell'Aggiudicatario per la stipula del contratto di appalto;
- "Atti di gara", si intende l'insieme dei seguenti documenti (Capitolato prestazionale - Disciplinare di gara- Calcolo a base di gara; Studio di fattibilità- Progetto Preliminare);
- "Informazioni complementari", si intendono le informazioni e i chiarimenti forniti dalla Società Appaltante ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara;
- "Società Appaltante", si intende la LAZIOcrea S.p.A.;
- "Aggiudicatario", si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che, al termine della procedura di gara, è risultato primo nella relativa graduatoria definitiva;
- "Appaltatore", si intende il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario del presente appalto, ha stipulato il contratto con la Società Appaltante;
- "Legale rappresentante", si intende la persona fisica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore

generale o speciale, etc.) regolarmente munita di poteri di firma, conferitigli dai competenti organi aziendali, idonei ad impegnare formalmente l'operatore concorrente nell'ambito della presente procedura;

- "R.O.E.", si intende un raggruppamento di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un'offerta per concorrere all'aggiudicazione del presente appalto;
- "Parti", si intendono, congiuntamente, la Società Appaltante e l'Appaltatore.

Art. 1 OGGETTO

La presente gara ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la riconversione funzionale dell'ex stabilimento vitivinicolo di Capena per la realizzazione di un centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio.

Architettonicamente, il complesso edilizio si configura come un edificio caratterizzato da una struttura in elementi prefabbricati e chiusure verticali diversificate in base alla destinazione d'uso ed esteticamente studiate al fine di conferire un aspetto gradevole mirato alla mitigazione dell'aspetto industriale; nello specifico tutte le parti destinate a deposito e magazzino sono costituite da pannelli in cemento stampato colorato, mentre le parti adibite a ufficio sono contraddistinte da pareti in vetro strutturale. Un camminamento, caratterizzato da tralicci metallici coperti in parte con frangisole, costituisce il collegamento pedonale che consente la comunicazione sul confine dell'edificio.

Il Centro Logistico per la Protezione Civile è organizzato in due zone: una destinata a magazzino con una superficie di circa 1500 mq ed un'altra destinata a uffici e alloggi, che copre un'area complessiva distribuita su due livelli di 520 mq totali, completano l'opera gli spazi esterni adibiti a viabilità, area depositi e area destinata all'eliperficie.

Il Centro Polifunzionale ad uso del Comune di Capena, copre una porzione del lotto di circa mq 1300 con accesso dedicato direttamente dalla strada provinciale. Il progetto prevede la costruzione di un edificio di circa 330 mq. L'edificio è disposto su un unico livello e organizzato in due zone, da una parte l'auditorium con 120 posti a sedere, e dall'altra alcune sale polivalenti. Gli spazi esterni sono lastricati e sistemati a verde e destinati a parcheggio e a spazi comuni.

Il servizio richiesto comprende l'espletamento delle seguenti prestazioni professionali:

- **Progetto definitivo:**
 1. relazione generale;
 2. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 3. elaborati grafici;
 4. calcoli delle strutture e degli impianti;
 5. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 6. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 7. computo metrico estimativo;
 8. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 9. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.
- **Progetto esecutivo:**
 1. relazione generale;
 2. relazioni specialistiche;
 3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti
 4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 5. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 6. piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
 7. computo metrico estimativo e quadro economico;
 8. cronoprogramma;
 9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 10. schema di contratto e capitolato speciale di appalto
- **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione**
 1. Piano di Sicurezza e di Coordinamento
 2. Fascicolo dell'Opera

L'Appaltatore svolgerà l'incarico con competenza e diligenza attenendosi agli obiettivi tecnici ed economici definiti dalla Società Appaltante ed è tenuto ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico.

Il RUP potrà far integrare al progettista i documenti costituenti i suindicati livelli progettuali, in dipendenza di sopraggiunte ed impreviste circostanze che dovessero palesarsi in fase di svolgimento del servizio affidato.

L'incarico verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente rispetto alla Società Appaltante.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopra indicate.

L'Appaltatore dovrà produrre pertanto tutti gli elaborati e la documentazione necessaria all'acquisizione di tutti i pareri positivi, visti, autorizzazioni, nulla osta e comunque di tutti i provvedimenti amministrativi necessari richiesti, da parte degli enti preposti (es. VVF, Regione, Comune, Soprintendenza, Enav ecc.), necessari alla realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, ivi compresa la documentazione per lo svolgimento della *conferenza di servizi*, nonché quanto altro necessario per conseguire sia la *verifica positiva* ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, sia per conseguire la *validazione positiva* ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50 2016 e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dell'intervento progettato.

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore deve interfacciarsi con gli enti preposti al rilascio dei suddetti provvedimenti amministrativi ed ottenere anche il parere preventivo sul progetto definitivo, oltre che il parere definitivo sul progetto esecutivo.

Qualora dette autorizzazioni non vengano ottenute il progetto (definitivo ed esecutivo) non si considererà completato e non potrà quindi essere validato dal Responsabile del Procedimento.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati e dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati e descritti, con chiara simbologia, tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Dovrà, inoltre, esserci la debita sottoscrizione anche da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione a cui fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del d. lgs. 81/2008, per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Art. 2 IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo posto a base di gara ammonta ad € 159.462,57 (Eurocentocinquantanovemilaquattrocentosessantadue/57) per onorario spese ed oneri accessori, soggetto a ribasso, calcolato ai sensi di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge, così suddiviso per prestazioni:

RIEPILOGO PER FASI PRESTAZIONALI		
FASI PRESTAZIONALI	Compensi	Percentuale
Progettazione definitiva	€ 101.681,74	63.77 %
Progettazione esecutiva	€ 57.780,83	36.23 %
Ammontare complessivo del corrispettivo in euro	€ 159.462,57	100,00 %

Il corrispettivo, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 17 giugno 2016): parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$

La progettazione, si articola nelle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", rilevanti ai fini della qualificazione:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO
E.01	Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base	0,65	€ 2.654.152,57
IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio	0,75	€ 605.000,00
V.02	Viabilità ordinaria	0,45	€ 375.250,00
D.04	Acquedotti e fognature- Impianti di tipo semplice ed ordinario	0,65	€ 45.000,00
TOTALE			€ 3.679.402,57

La prestazione relativa alla progettazione delle opere in categoria E.01 è qualificata come principale, mentre quelle relative alla progettazione delle opere in categoria IA.01, V.02 e D.04 sono qualificate come secondarie.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA

Oltre al presente capitolato tecnico prestazionale, al bando, e alla documentazione per la partecipazione alla procedura, fanno parte della documentazione di gara i seguenti documenti:

- *Disciplinare (allegato A)*
- *Studio di fattibilità - Progetto Preliminare (Allegato B)*
- *Calcolo della spesa a base di gara (Allegato C)*

Art. 4 DURATA E TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'Appaltatore deve eseguire pienamente e correttamente i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto delle tempistiche massime previste nella seguente Tabella. Resta inteso che, **con riferimento alla seguente Tabella**, con T0 si intende la data di avvio dell'esecuzione del contratto formalmente comunicata dalla Società Appaltante e che i **giorni ivi indicati sono da intendersi come naturali e consecutivi**.

MILESTONE DI PROGETTO				
CODICE	TEMPO MASSIMO DI COMPLETAMENTO	ATTIVITÀ	SOTTO CODICE	DELIVERABLE
M1	T0 + 30 giorni= T1	Progettazione Definitiva	M1-01	Progetto Definitivo (PD) + PSC in fase di progettazione in formato "pdf" ed in formato editabile
	T1+ 25 giorni= T2	Verifica ed approvazione progetto definitivo	M1-02	Verbale di verifica ed accettazione del Progetto Definitivo (PD)
M2	T2 + 40 giorni= T3	Progettazione Esecutiva	M2-01	Progetto Esecutivo (PD) + PSC in fase di progettazione in formato "pdf" ed in formato editabile
	T3 + 15 giorni= T4	Autorizzazioni	M2-02	Ottenimento dei nulla osta da parte degli enti preposti
	T4 + 10 giorni= T5	Verifica progetto	M2-03	Verifica del Progetto Esecutivo (PE)
	T5 + 5 giorni= T6	Validazione progetto esecutivo	M2-04	Validazione del Progetto Esecutivo (PE)

In contraddittorio con l'Appaltatore verrà effettuata la verifica preventiva del progetto Definitivo e del progetto Esecutivo volta ad accertare, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare i seguenti aspetti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere.

Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale, tra le altre cose, saranno riportati i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'elenco delle anomalie riscontrate durante tale fase. In tal caso, l'Appaltatore deve effettuare, entro un termine che verrà valutato in funzione dell'importanza delle modifiche da apportare e comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, gli interventi correttivi necessari, apportando al progetto tutte le modifiche richieste e necessarie ai fini della sua validazione.

Nel caso in cui anche la seconda verifica non risultasse positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, **nella validazione del progetto esecutivo saranno riportati gli esiti della suddetta verifica.** La validazione sarà sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e farà preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Art. 5 RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà nominare un proprio Responsabile dell'appalto, quale unico referente delle attività oggetto di affidamento, che dovrà interfacciarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Art. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente ed a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente Capitolato e negli atti a base di gara.

In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque

coinvolta nell'esecuzione dell'appalto. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

La Società Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute, che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione dell'appalto e/o che non abbia le effettive competenze/conoscenze dichiarate in sede di offerta. L'esercizio di tale facoltà e l'eventuale sostituzione del personale dell'Appaltatore non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo di cui oltre per la Società Appaltante.

In caso di richiesta di sostituzione di unità di personale deputate all'esecuzione del presente appalto e/o il coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, l'Appaltatore deve provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, integrando il Gruppo di Lavoro con soggetti dotati di esperienza e capacità pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante.

Quanto sopra previsto, in tema di esperienza e capacità professionale nonché di autorizzazione scritta preventiva della Società Appaltante, si applica anche nel caso di sostituzioni autonomamente proposte dall'Appaltatore.

In seguito a due richieste motivate di sostituzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, la Società Appaltante, si riserva la facoltà di applicare il comma 8 dell'art. 90 del D.Lgs 81/08 sostituendo con altri soggetti il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Al fine di assicurare la celere realizzazione del progetto di che trattasi, secondo le tempistiche assegnate, allo scopo di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
 - identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo adeguate azioni correttive;
 - identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
 - verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
 - agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "*step by step*" (passo dopo passo) e assicurando un continuo confronto con il professionista;
- sussiste l'obbligo, per l'Appaltatore del servizio de quo, di partecipare a riunioni, incontri e/o sopralluoghi su richiesta del RUP, alla presenza di quest'ultimo o del

professionista di supporto allo stesso RUP nonché degli altri referenti della S.A.; in occasione di tali incontri l'incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o di altro referente tecnico, circa il corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione ai termini sopra indicati.

Gli elaborati dovranno essere prodotti a cura e spese dell'Appaltatore:

o nel corso di svolgimento del servizio affidato e in occasione di ciascuna riunione, incontro e/o sopralluogo:

- in n° 2 copie cartacee e
- in n° 2 copie su supporto informatico in formato editabile (.dwg,.doc, .xls, pdf, etc.); limitatamente a quanto, al momento, già elaborato e redatto;

o al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica e di validazione:

- in n° 3 copie cartacee e
- in n° 3 copie su supporto informatico in formato editabile (.dwg,.doc, .xls, pdf, etc.);

o al termine dello svolgimento del servizio de quo:

- in n° 6 copie cartacee debitamente timbrate e sottoscritte e
- in n° 6 copie su supporto informatico in formato pdf firmate digitalmente e in formato editabile (.dwg,.doc, .xls, pdf, etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che:
 - gli elaborati cartacei sottoscritti e quelli in formato digitale con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni o comunque gli assensi di legge nelle consegne precedenti;
 - gli elaborati modificabili sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati.

Art. 7 PROPRIETA' DEI CONTENUTI E DEGLI ELABORATI

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto.

La Società Appaltante e la Regione Lazio acquisiscono a decorrere dalla verifica con esito positivo del progetto esecutivo, la piena titolarità del progetto e di quant'altro rappresenta l'incarico commissionato, elaborato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Pertanto, la Società Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto.

La Società Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, dare o meno esecuzione al progetto, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni,

tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione di sorta, fermo restando che tali eventuali modifiche non saranno in alcun modo attribuite all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Società Appaltante che tutti i soggetti che a qualsiasi titolo abbiano collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

Tutti i diritti relativi allo sfruttamento e utilizzo economico dei suddetti contenuti e prodotti sono ceduti dall'Appaltatore a alla Società Appaltante ai sensi della L. 633/41 e, in relazione agli stessi, l'Appaltatore si obbliga ad assumersi tutte le responsabilità per ogni eventuale pretesa vantata da terzi, manlevando la Società Appaltante e la Regione Lazio da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare o essere esperita in relazione alla realizzazione del progetto oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore deve consegnare per ogni fase progettuale i files in formato "pdf" ed in formato editabile ("doc", "xls", "jpg" e "dwg" redatti con AutoCAD).

Art. 8 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento, a perfetta regola d'arte, delle attività affidate.

La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricati, sull'andamento delle attività oggetto dell'Appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al tempestivo adempimento di quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Società Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno. L'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Appaltatore deve possedere un'adeguata polizza assicurativa, a copertura dei danni provocati dall'esercizio dell'attività professionale a persone o cose, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 27 del 24/03/2012.

La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'Appaltatore, compresi i rischi derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto esecutivo o di variante che abbiano determinato a carico della Società Appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi deve avere efficacia sino al termine del presente appalto.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Resta comunque ferma l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 9 VARIAZIONI QUANTITATIVE

L'Appaltatore non può effettuare variazioni sull'importo lavori, salvo diverse indicazioni effettuate in forma scritta da parte del Responsabile del Procedimento. In mancanza del suddetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che possa derivare è a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre negli elaborati prodotti in esecuzione del presente appalto, anche se questi fossero stati ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della stipula del contratto.

Ove intervengano modifiche normative e/o atti amministrativi successivi alla stipula del contratto, che comportino la necessità di apportare variazioni al progetto, l'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare le necessarie modifiche e/o integrazioni, previa corresponsione del relativo compenso da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.

Qualora la Società Appaltante ritenga necessario introdurre modifiche e/o aggiunte al progetto, l'Appaltatore, previa definizione del relativo compenso integrativo, da perfezionare con ulteriori pattuizioni contrattuali, sarà tenuto a modificare e/o redigere gli elaborati a tal fine richiesti.

Resta fermo che LAZIOcrea si riserva, nel corso della durata dell'appalto e ricorrendone i presupposti, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

Art. 10 PENALI

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente Capitolato.

La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da quest'ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del Progetto Definitivo, rispetto al termine indicato nella Tabella cui al precedente articolo 4 del presente Capitolato (Milestone M1-01) una penale fino all'1^o/100 (uno per mille) dell'importo di aggiudicazione;
- per ogni giorno naturale di ritardo nella piena e corretta esecuzione nella consegna del Progetto Esecutivo, rispetto al termine indicato nella Tabella cui al precedente articolo 4 del presente Capitolato (Milestone M2-01) una penale fino all'1^o/100 (uno per mille) dell'importo di aggiudicazione.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via P.E.C. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le suddette modalità, le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la

Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall'operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a termine dell'art. 103 del Codice dei Contratti a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3; tale garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio affidato, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità del benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna, all'istituto garante da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento della progettazione o di documento analogo, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione del servizio stesso.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di Verifica e Validazione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio

risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutti i componenti del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti del raggruppamento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma 7 dell'art 93 del Codice dei Contratti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma precedente è comprovato da tutti i componenti del raggruppamento.

Art. 12 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente documento e di tutti i documenti a base di gara e all'Offerta.

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, è pari a quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento e della documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Saranno a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'oggetto del presente appalto, ivi compresi

quelli relativi alle spese eventualmente necessarie per lo svolgimento dei servizi, missione, vitto e alloggio del personale dell'appaltatore, comunque impiegato nell'esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Società Appaltante nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. Nessun corrispettivo potrà essere corrisposto oltre a quello previsto nel presente Capitolato, per cui l'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Società Appaltante. Il compenso spettante al professionista verrà corrisposto (salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione) con le seguenti modalità:

- il 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
- il 25% (venticinque per cento) del corrispettivo contrattuale al corretto completamento dell'attività M1-02 di cui al precedente articolo 4 del presente Capitolato, previa verifica ed approvazione del Progetto Definitivo da parte del Responsabile del Procedimento nominato dalla Società Appaltante;
- il 25% (venticinque per cento) del corrispettivo contrattuale al corretto completamento dell'attività M2-02 di cui al precedente articolo 4 del presente Capitolato, previo ottenimento di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti necessari alla validazione del progetto esecutivo;
- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo contrattuale al corretto completamento dell'attività M2-04 di cui al precedente articolo 4 del presente Capitolato, previa verifica e validazione del Progetto Esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento;

Il pagamento delle fatture accettate avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di regolare fattura emessa dall'appaltatore, che deve comunque indicare:

- la denominazione del presente appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo gara);
- il numero dell'Ordine di acquisto inviato dalla Società appaltante a seguito della formalizzazione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore;
- le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione;
- la dicitura "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.". Al riguardo, infatti, si precisa che dal 01/07/2017 la Società Appaltante S.p.A. è assoggettata al regime del c.d. "*split payment*", con la conseguenza che l'importo dell'I.V.A. non sarà corrisposto all'appaltatore, bensì direttamente versato all'Erario dalla Società appaltante.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'appaltatore, fermo restando che quest'ultimo assume gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 SUBAPPALTO

L'Appaltatore può subappaltare unicamente le **attività di cui all'articolo 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016**, entro il limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

L'eventuale esercizio della facoltà di subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimarrà l'unico e solo responsabile nei confronti della Società Appaltante.

L'affidamento di attività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all'istituto in questione ovvero di nullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant'altro previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016:

- l'Appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività di cui all'art. 31, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 che intende subappaltare;
- in capo al subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il subappaltatore non deve aver partecipato alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto;
- l'Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante apposita istanza, con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni naturali prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia:

- ✓ originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto deve contenere l'accettazione esplicita, da parte del subappaltatore, di tutte le condizioni del presente documento e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall'Appaltatore in ordine alle attività oggetto di subappalto nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- ✓ dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile. In caso di ROE, consorzio tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti;
- nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- l'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Salvo quanto disposto dall'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'Appaltatore che deve comunque trasmettere alla Società Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore.

In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante e agli enti competenti dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.

Quanto previsto dal presente documento e/o dal Contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società Appaltante;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 dall'art. 31, comma 8 del citato decreto e/o nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e/o delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;
- mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
- mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile e professionale, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata dell'appalto.

La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l'Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall'Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest'ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.

In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l'importo del danno e i suddetti crediti.

Art. 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all'interpretazione del singolo contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Si precisa fin da ora che il contratto tra la Società Appaltante e l'Appaltatore non conterrà la clausola compromissoria

Art. 17 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le

informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto *de quo*.

L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente art. 12, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque

genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

LAZIOcrea S.p.A.